

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

**PER IL LAZIO - ROMA**

**RICORSO**

Per: **T.E.F. SRL (C.F. e P.I. 01756440549)**, con sede legale in Perugia, loc. San Sisto, strada Lacugnano, 67, in persona del l.r.p.t. prof. Fabrizio Fornari (C.F. FRNFRZ60E05G478K), nato a Perugia, il 5.5.1960, rappresentata e difesa, come da procura in calce al presente atto, dagli avv.ti Giuseppe Ruta (C.F. RTUGPP65C27B519R), Margherita Zezza (C.F. ZZZMGH71B41B519H) e Massimo Romano (C.F. RMNMSM81S27A930W), ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale pec: [rutaeassociati@pec.it](mailto:rutaeassociati@pec.it) (tel/fax: 0874.438564);

contro:

**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato;

**PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA**, in persona del Presidente e l.r.p.t., rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato;

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato;

**CONSIGLIO DEI MINISTRI**, in persona del Presidente e l.r.p.t., rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato;

e nei confronti di:

**MEDIA ONE S.R.L. (C.F. 04882900824)**, in persona del l.r.p.t.;

**AUDITEL SRL (C.F. e P.I. 07483650151)**, in persona del l.r.p.t.;

**PER L'ANNULLAMENTO**

**PREVIA SOSPENSIONE**

- del Decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica di radiodiffusione e postali, Divisione V – Emittenza radiotelevisiva. Contributi, mise.AOO\_COM.REGISTRO

UFFICIALE. Int. 0058806.01-10-2018 (**doc. 2**), di approvazione delle graduatorie definitive delle domande ammesse al contributo per l'anno 2016 delle emittenti televisive a carattere commerciale, unitamente alle suddette graduatorie definitive di cui agli allegati A e B (**doc. nn. 3 e 4**);

di tutti gli altri atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi, ivi inclusi:

- la relazione istruttoria prot. 58527 del 28.9.2018, concernente istruttoria sui reclami pervenuti, di contenuto non conosciuto;
- il Decreto direttoriale 12 luglio 2018 mise.A00\_COM.REGISTRO UFFICIALE.Int. 0045870.12-07-2018, di approvazione delle graduatorie provvisorie, unitamente agli elenchi ivi allegati;
- il Decreto direttoriale 13 luglio 2018 mise.A00\_COM. REGISTRO UFFICIALE.Int. 0046044.13-07-2018;
- la relazione istruttoria prot. n. 45823 del 12 luglio 2018, concernente istruttoria delle domande pervenute, unitamente agli atti ad essa allegati, di contenuto non conosciuto;
- la nota a firma del Direttore del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica, radiodiffusione e postali, mise.A00\_COM.REGISTRO UFFICIALE.U.0053510-04.09.2018 (**doc. 5**), concernente riscontro alle osservazioni inviate dalla ricorrente;
- il D.P.R. 23/08/2017, n. 146, concernente *“Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali”*, ed allegate tabelle 1 e 2, pubblicato nella Gazz. Uff. 12 ottobre 2017, n. 239;
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 20 ottobre 2017, concernente *“Modalita' di presentazione delle domande per i contributi alle*

*emittenti radiofoniche e televisive locali*”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.263 del 10 novembre 2017;

### **NONCHE'**

per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 4 *bis* della legge 21 settembre 2018, n. 108, concernente “*proroga dei termini in materia di emittenti radiotelevisive locali*”, nonché, ove necessario, dell'art. 1, comma 1034, della l. (Legge di Bilancio 2018), previa rimessione alla Corte Costituzionale della relativa questione di legittimità costituzionale, previa deliberazione di rilevanza e non manifesta infondatezza, relativamente alla violazione degli artt. 3, 5, 21, 24, co. 1, 103, 113, 114, 117, co. 3, Cost.;

o o o o o o o

### **(1)**

### **SINTESI**

La ricorrente impugna la graduatoria definitiva delle domande ammesse ai contributi pubblici di cui al DPR 146/2017 per l'anno 2016, all'interno della quale è risultata collocata in posizione n. 125, conseguendo un punteggio complessivo pari a 623,419 e, conseguentemente, un contributo economico (pari ad euro 81.577,55) di gran lunga inferiori a quelli che le sarebbero effettivamente spettati ove la procedura fosse stata condotta sulla base di regole legittimamente poste ed applicate.

Tale ingiusta collocazione, infatti, è scaturita dall'errata applicazione delle disposizioni del DPR 146/17 che ha inficiato l'intera graduatoria, nonché, in via derivata, dai parametri di valutazione fissati dallo stesso regolamento, parimenti oggetto di impugnazione e già scrutinati da Codesto Ecc.mo Collegio con una pronuncia resa su un caso del tutto analogo (cfr. Tar Lazio, III, rd. 156/2018), nella parte in cui hanno attribuito un *peso* abnorme ai dati di ascolto *auditel*, assunti a parametro, con efficacia peraltro retroattiva, e senza

considerarlo in rapporto alla popolazione regionale; ulteriormente penalizzante, inoltre, è risultata la fissazione di un illogico e manifestamente irragionevole “scalino” preferenziale accordato dal DPR 146/17 ‘solo’ alle prime cento (100) classificate in graduatoria, alle quali è stata assegnata, a mente dell’art. 6, co. 2, del DPR 146/2017, la percentuale **clamorosamente sproporzionata del 95%** dell’importo complessivamente stanziato per le emittenti commerciali, residuando, per tutte le altre 67 emittenti, solo il 5%; alla previsione di un punteggio incrementale in favore delle emittente aventi sede in Regioni *“obiettivo convergenza”* (art. 6, co. 4, DPR).

Cosicché, l’applicazione del DPR 146/17 ha determinato la violazione di tutti gli obiettivi di cui alla l. 208/2015 e 198/2016 istitutive del *fondo per il pluralismo*, in particolare: a) favorendo la **concentrazione** delle risorse in luogo del pluralismo; b) **penalizzando** e non promuovendo l’occupazione nel settore; c) valorizzando le trasmissioni sotto il profilo meramente quantitativo (indice di ascolto *auditel*) e **non qualitativo**; c) penalizzando ingiustamente le emittenti delle regioni **demograficamente minori**.

Nello specifico, la ricorrente ha censurato la grave disparità di trattamento del computo del dato *auditel* (e dei dipendenti) senza alcun raffronto ponderale e/o proporzionale con la popolazione regionale (*rectius*: provinciale) di riferimento; l’assoluta inidoneità dei dati auditel a *misurare* la *qualità* dell’informazione (come peraltro già rilevato dal Consiglio di Stato con parere reso sull’affare 690/2017 – n. 1228/2017), nonché la condizione di potenziale conflitto d’interessi in cui versa la stessa *Auditel srl* ove si consideri che le emittenti concorrenti beneficiarie dei contributi assegnati proprio in virtù della detta rilevazione, risultano direttamente o indirettamente presenti nella compagine societaria di *Auditel srl* e addirittura rappresentate negli organi di amministrazione (profilo, quest’ultimo, già oggetto di approfondimento da

parte dell’Autorità Garante per la concorrenza e il mercato - AGCM, Sky Italia srl c/ Auditel srl, 14.11.2011 , nonché del Giudice Amministrativo: TAR Lazio Roma, sez. I, n. 5689/2012; Cons. St., sez. VI, sent. 03849/2014).

Senonché, successivamente alla pronuncia resa in sede cautelare da codesto Ecc.mo TAR su ricorso di analogo oggetto e contenuto (cfr. *ex multis*, Tar Lazio, sez. III, ord. 156/2018) ed alla rilevata presumibile fondatezza delle censure articolate, nonché, successivamente alla pubblicazione della graduatoria provvisoria, il legislatore è intervenuto sulla materia inserendo all’interno del decreto cd. *milleproroghe* l’art. 4 bis che avrebbe prodotto l’effetto della integrale “legificazione” del DPR impugnato, con conseguente esautoramento/esaurimento del potere giurisdizionale sullo stesso.

Orbene, tale prospettazione si contesta sia in fatto che in diritto, rendendosi, per contro, necessaria una lettura costituzionalmente orientata della norma, in assenza della quale si verrebbe a determinare una palese violazione del principio di tutela giurisdizionale, sancito dagli artt. 3, 24, 103, 113 della Costituzione, nonché dei criteri di riparto della potestà legislativa di cui all’art. 117 Cost., nella parte in cui la materia “*ordinamento della comunicazione*” è stata inclusa, ai sensi del comma 3, nell’elenco delle materia *concorrenti*, con conseguente violazione dell’art. 117, co. 3, Cost., nonché dell’autonomia ed equiordinazione costituzionale degli Enti che costituiscono la Repubblica ai sensi degli artt. 5, 114 e, in definitiva, del pluralismo dell’informazione di cui all’art. 21 Cost., con conseguente istanza di rimessione della relativa questione alla Corte Costituzionale.

(2)

### **FATTO**

1. La ricorrente è un’emittente televisiva locale operante nella regione Umbria, la quale agisce in giudizio nella qualità di titolare di autorizzazione per fornitura

di servizi media audiovisivi (FSMA) in ambito locale ai sensi della delibera AGCOM n. 353/11/CONS per marchi/palinessti diffusi con numerazione automatica (LCN)” (art. 3, co. 1, lett. a), in particolare l’emittente televisiva “TEF Channel”.

2. Nella spiegata qualità, nel 2017 ha presentato domanda (**doc. 6**) per l’accesso ai contributi pubblici di cui al DPR 146/2017, concernente la nuova disciplina del sostegno all’emittenza televisiva locale, segnatamente a carattere commerciale.

3. In data 12.7.2018 è stata pubblicata la graduatoria provvisoria approvata con Decreto Mise n. 45870 del 12.7.2018, all’interno della quale la ricorrente è risultata collocata in posizione n. 121, con un punteggio complessivo di a 641,755, corrispondente alla somma di 551,250 conseguito sull’area A (riferita al criterio dei dipendenti e giornalisti) e di 90,550 sull’area B, zero sulla C (spese tecnologiche).

In virtù della suddetta posizione, la società è risultata assegnataria provvisoria di un contributo pari ad euro 84.119,80.

4. In data 10.08.2018, la ricorrente ha presentato osservazioni, a norma dell’art. 5, co. 5, del DPR 146/2017 (**doc. 7**), registrate con il n. prot. 51463, successivamente riscontrate dal Mise con nota prot. 53510.04-09-2018 (**doc. 5**).

5. In data 1.10.2018, con decreto del Mise prot. 58806 è stata pubblicata la graduatoria definitiva, nella quale la ricorrente è risultata collocata nella posizione n. 125, con un punteggio complessivo di 623,419 corrispondente ad un contributo pubblico di euro 81.577,55.

6. I provvedimenti impugnati sono illegittimi e, pertanto, se ne chiede l’annullamento, previa sospensione, per i seguenti motivi di

**(3)**

## DIRITTO

### I.- VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 5, 9, 21, 41, 114

#### COST.;

- VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI SOTTESI ALLA L. 208/2015, art. 1, co. 160 e ss. E ALLA L. 198/2016;

- VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 6, CO. 5 DEL D.P.R. 146/2017,

- VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TUTELA DEL PLURALISMO DI CUI ALL'ART. 21 COST. E DI GARANZIA DELLA QUALITA' DEI CONTENUTI DI CUI ALLO STESSO DPR 146/2017;

- VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CUI ALL'ART. 1 DELLA L. 241/90 E ARTT. 3, 97 COST.; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITA' DELLA PA;

- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CONCORRENZA;

- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA';

- ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA; INGIUSTIZIA MANIFESTA; CONTRADDITTORIETA' MANIFESTA; DISPARITA' DI TRATTAMENTO; SVIAMENTO.

La L. 28/12/2015, n. 208, concernente *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”*, pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2015, n. 302, S.O., ha disposto che *“160. Per gli anni dal 2016 al 2018, le eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione rispetto alle somme già iscritte a tale titolo nel bilancio di previsione per l'anno 2016 sono riversate all'Erario per una quota pari al 33 per cento del loro ammontare per l'anno 2016 e del 50 per cento per ciascuno degli anni 2017 e 2018, per essere destinate: .... b) al **finanziamento**, fino ad un importo massimo di 125 milioni di euro in ragione d'anno, **del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione** istituito nello stato di*

previsione del Ministero dell'economia e delle finanze...” (comma 160), stabilendo che “163. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo di cui alla lettera b) del comma 160, da assegnare in favore delle emittenti radiofoniche e televisive locali per la realizzazione di **obiettivi di pubblico interesse, quali la promozione del pluralismo dell'informazione, il sostegno dell'occupazione nel settore, il miglioramento dei livelli qualitativi dei contenuti forniti e l'incentivazione dell'uso di tecnologie innovative**” (comma 163).

In applicazione dei detti principi, con L. 26/10/2016, n. 198, concernente “Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale” è stato stabilito, all'art. 1, rubricato “Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione”, quanto segue: “1. Al fine di assicurare la piena attuazione dei principi di cui all'articolo 21 della Costituzione, in materia di diritti, libertà, indipendenza e pluralismo dell'informazione, nonché di incentivare l'innovazione dell'offerta informativa e dei processi di distribuzione e di vendita, la capacità delle imprese del settore di investire e di acquisire posizioni di mercato sostenibili nel tempo, nonché lo sviluppo di nuove imprese editrici anche nel campo dell'informazione digitale, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il

*Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della presente legge, di seguito denominato «Fondo».*

In attuazione delle suddette disposizioni è stato adottato il DPR 23.8.2017, n. 146, concernente *“Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali”*, pubblicato nella Gazz. Uff. 12 ottobre 2017, n. 239 (di seguito: *DPR o regolamento*).

In particolare, il regolamento ha tipizzato **tre criteri**, definiti **“aree”**, in base ai quali attribuire un punteggio dal quale far discendere il contributo pubblico, così come illustrato dall'art. 6 - *Criteri di valutazione delle domande ai fini del calcolo dei contributi* – a mente del quale: *“1. Ai fini della determinazione dei contributi da corrispondere per promuovere il pluralismo dell'informazione, il sostegno dell'occupazione del settore, il miglioramento dei livelli qualitativi dei contenuti forniti e l'incentivazione dell'uso di tecnologie innovative, sono assegnati i punteggi in sede di valutazione delle domande, sulla base dei seguenti criteri”*:

**a)** criterio inerente ai dipendenti e ai giornalisti, di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b) del DPR;

**b)** criterio inerente ai dati Auditel, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c)

**c)** criterio inerente ai costi sostenuti per spese in tecnologie innovative, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e).

**1.1.** - In via preliminare, le graduatorie definitive approvate con il Decreto Mise 1.10.2018 prot. 58806 sono illegittime per **vizi propri**, come di seguito esposto.

L'art. 6, co. 5, del DPR 146/2017, ha stabilito quanto segue: “**5. Le domande di ammissione al contributo presentate sono valutate attribuendo un punteggio numerico** secondo quanto stabilito dal presente articolo in base ai **criteri applicativi e ai punteggi indicati nelle tabelle 1 e 2** allegate al presente regolamento”.

La tabella 1 ha fissato i seguenti criteri applicativi:

Aree	Aliquote
a) criterio inerente ai dipendenti e ai giornalisti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b)	80%
b) criterio inerente ai dati Auditel di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c) (per le emittenti televisive) e ai ricavi per vendita di spazi pubblicitari (per le emittenti radiofoniche) di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d).	17%
c) criterio inerente ai costi sostenuti per spese in tecnologie innovative di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e).	3%

prevedendo, per gli anni successivi, il progressivo aumento dell'incidenza del dato *auditel*:

Aree	Aliquote
a) criterio inerente ai dipendenti e ai giornalisti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b)	67%
b) criterio inerente ai dati Auditel di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c) (per le emittenti televisive) e ai ricavi per vendita di spazi pubblicitari (per le emittenti radiofoniche) di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d).	30%
c) criterio inerente ai costi sostenuti per spese in tecnologie innovative di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e).	3%

**Sennonché**, nell'assegnare i punteggi e nel formare la graduatoria, il Ministero non ha considerato i suddetti “*pesi*” percentuali che sono stati utilizzati, invece, esclusivamente ai fini del calcolo del contributo economico per ciascuna area.

Tale modalità ha determinato un'incidenza del criterio “*auditel*” di cui all'area B **non già del (solo) 17%**, bensì dell'intera cifra computata sul punteggio complessivo, in violazione dell'art. 6, co. 5, che aveva previsto una percentuale molto più contenuta, proprio al fine di ridurre l'incidenza degli ascolti sul

computo della sovvenzione, proporzionalmente al *peso* dei dipendenti (coerentemente con i principi della legge). Ne è derivato, così, un impatto abnorme dell'auditel sul punteggio complessivamente totalizzato e, per esso, sul contributo economico conseguito.

Tale erronea applicazione è stata espressamente segnalata dalla ricorrente già nelle osservazioni presentate in data 10.8.2016 (doc. 7), ma la censura è stata disattesa dal Ministero che nella nota di riscontro (cf. doc. 5), oggetto anch'essa della presente impugnazione, ha inteso confermare che *“le tre aliquote intervengono soltanto ai fini del calcolo del contributo economico (e non del punteggio)”*.

In altri termini, il punteggio auditel è stato computato per intero (non solo per il 17%) ai fini della determinazione del punteggio complessivo, incidendo in maniera assolutamente determinante sulla classificazione delle emittenti tra le prime 100 e quindi alterando irreversibilmente la graduatoria.

Ove il Ministero avesse applicato correttamente le aliquote stabilite dal regolamento, la ricorrente avrebbe conseguito una migliore posizione in graduatoria e, pertanto, un maggiore contributo pubblico.

Al contrario, l'interpretazione resa dal Ministero ha dato luogo ad un'applicazione dei coefficienti, evidentemente errata e difforme dalla norma, che ha inficiato l'iter istruttorio della graduatoria, assegnando agli ascolti un peso assolutamente eccessivo, in palese contrasto con i principi ispiratori della riforma, segnatamente con la tutela dell'occupazione nel settore il cui valore è stato, in tal modo, del tutto svilito, penalizzando gravemente la ricorrente.

**I.2.-** Altri vizi propri dell'attività amministrativa preordinata alla redazione delle graduatorie impugnate, sono rappresentati dalla illegittima omessa predeterminazione di criteri inerenti le rilevazioni dei dati *auditel*.

**I.2.1. -** I provvedimenti impugnati sono illegittimi per violazione dei principi di cui alla l. 208/2015, nella parte in cui non hanno minimamente valorizzato gli obiettivi di pubblico interesse sottesi al "*miglioramento dei livelli qualitativi dei contenuti forniti*" e alla "*tutela dell'occupazione del settore*".

Ciò in quanto il dato *auditel* non "*misura*" affatto il dato qualitativo, bensì unicamente quello quantitativo del numero di spettatori.

Si è già detto (ed espressamente censurato) che l'indice di ascolto rilevato da *auditel* è stato illegittimamente computato, ai fini dell'assegnazione del punteggio, **in termini assoluti**, ossia **né in rapporto alla popolazione residente nella regione considerata**, men che meno nelle province di riferimento, né secondo la percentuale di cui all'art. 6, co. 5, del DPR.

Vi è di più.

Tale dato, infatti, non risulta riscontabile né in ordine alle modalità di rilevazione, né in ordine alla targettizzazione dei programmi. Né gli atti impugnati offrono alcuna indicazione sulle suddette regole seguite, che restano di fatto letteralmente oscure ed imperscrutabili, in spregio e violazione dell'art. 3 della l. 241/90, sotto il profilo della carenza motivazionale ed istruttoria.

Con il rischio, e il connesso pregiudizio, così come rilevato anche dal Consiglio di Stato con il parere reso sull'affare 690/2017 – n. 1228/2017 (e già oggetto di scrutinio da parte dell'Ecc.mo Collegio nell'ord. 156/2018) al cui contenuto espressamente si rinvia, che il dato *auditel* vada a misurare l'indice di ascolto

anche durante le televendite, nonché su altri programmi per nulla riconducibili a profili di pubblico interesse e/o interesse generale.

Il tutto, peraltro, in violazione delle disposizioni stabilite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Delibera AGCOM 16/05/2006, n. 85/06/CSP), concernente *“Atto di indirizzo sulla rilevazione degli indici di ascolto e di diffusione dei mezzi di comunicazione. (Deliberazione n. 85/06/CSP)”*, pubblicata nella Gazz. Uff. 29 maggio 2006, n. 123, rubricato *“6. Pubblicazione e trasparenza delle informazioni”*, a mente del quale *“1. Le società che effettuano le rilevazioni degli indici di ascolto e di diffusione dei mezzi di comunicazione sono tenute a comunicare, ai fini della sua pubblicazione sul sito internet dell'Autorità (<http://www.agcom.it>), una «nota informativa» contenente le seguenti indicazioni minime:*

- a) i dati anagrafici generali della società che realizza l'indagine;*
- b) la metodologia utilizzata;*
- c) la consistenza del campione oggetto dell'indagine;*
- d) le modalità di rilevazione e l'eventuale margine di errore per categoria;*
- e) il periodo della rilevazione;*
- f) il costo di accesso ai singoli servizi di rilevazione;*
- g) l'indirizzo del sito internet o altro mezzo ove è reperibile il documento recante l'esposizione dell'intera metodologia utilizzata”.*

Di tali elementi non vi è tuttavia alcuna traccia né nel D.P.R.146/2017, né nel D.M. attuativo e nemmeno nei decreti direttoriali di approvazione delle graduatorie, provvedimenti, questi ultimi, inficiati da carenza assoluta d'istruttoria e di motivazione, nonché di trasparenza, in spregio e violazione del principio di imparzialità della p.a. e dei paradigmi teleologici fissati dalla legge istitutiva del *Fondo per il pluralismo* (l. 208/2015; L. 198/2016).

**I.2.1.1.** - Il meccanismo di calcolo dei dati *auditel*, così come concepito e applicato, risulta, infatti, suscettibile di **travisare** il fine pubblico per il quale lo stesso è fissato, proprio con riferimento alla omessa *targettizzazione* degli ascolti, posto che non vi sono filtri per scongiurare il rischio che vengano calcolati, ai fini del computo del punteggio e dunque dell'importo della sovvenzione economica corrispondente, gli ascolti realizzati con programmi quali televendite, gioco d'azzardo, cartomanzia, trasmissioni vietate o anche, semplicemente, mediante la messa in onda di film o programmi acquistati da terzi che esulano dalle finalità connesse al servizio pubblico (sul punto, *cfr. Consiglio di Stato, parere N. 01228/2017 del 26/05/2017 - NUMERO AFFARE 00690/2017*).

Analogamente, con riferimento alla discrasia dei parametri che assumono a base le rilevazioni Auditel, il Consiglio di Stato, sempre nel parere 1228/17 – n. affare 690/17, ha rilevato quanto segue (**punto 26**):

26. Per le emittenti televisive, si rileva che l'art. 6, comma 1, lettera c), in combinato disposto con la lettera b) della Tabella 1, prevede che il 10% dello stanziamento sia assegnato sulla base dei dati rilevati da Auditel nell'anno solare precedente alla presentazione della domanda.

In relazione al descritto criterio, sembra di difficile applicazione il riferimento ai dati Auditel, soprattutto considerando che si tratta di sede locale, riferendosi solo ai soggetti che hanno già chiesto di aderire alla rilevazione e misurandosi comunque i contatti giornalieri senza fare riferimento alla qualità dell'informazione resa. Non sembra poi espressamente prevista l'esclusione di rilevazioni effettuate durante televendite, trasmissioni vietate ai minori o programmi di cartomanzia e simili.

**Valutazioni ed elementi che sono stati letteralmente ignorati nella versione definitiva del DPR 146/2017, in violazione dei principi scolpiti dalla legge e recepiti anche dal Consiglio di Stato nel parere sullo schema di DPR, né in qualche modo emendati e/o integrati, in sede di applicazione concreta, nel computo del punteggio.**

**I.2.2.** - Sempre con riferimento ai dati *Auditel*, inoltre, il meccanismo di calcolo utilizzato per la rilevazione delle emittenti locali risulta del tutto **inattendibile**.

Per rendersene conto è sufficiente considerare il campione in base al quale sono stati rilevati i dati *Auditel* relativi al maggio 2017 (già successivi e quindi teoricamente migliorativi per accuratezza del campione rispetto al periodo oggetto della graduatoria) per apprendere che il campione copre attualmente poco più di 2.000 degli oltre 8.000 comuni italiani o – analogamente – che **non copre quasi 6.000 degli 8.000 Comuni italiani**.

Peraltro, come si apprende consultando le tavole per calcolare l'errore campionario relativo all'ascolto del giorno medio in funzione dei contatti netti mensili (co) e dell'ascolto medio del semigiorno (am) riportate ad esempio nella pubblicazione *Auditel* citata, l'errore statistico diventa enorme quando si tratta di stimare gli ascolti di emittenti diffuse in un territorio piccolo o, comunque, con ascolti medi modesti.

**I.2.2.1.** - Il meccanismo di calcolo dei dati *auditel* risulta, inoltre, inattendibile e del tutto arbitrario in ragione della **ignota dislocazione del campione statistico utilizzato per la rilevazione**.

Tali aspetti, unitamente a rilievi in ordine al criterio di calcolo indicato nel DPR ed in particolare per quanto concerne il fattore di normalizzazione, che sono stati attenzionati al Ministero senza tuttavia ricevere alcuna delucidazione.

**I.3.** - Inoltre, il criterio *auditel* è illegittimo anche nella parte in cui non ha previsto alcun meccanismo di **verifica ex post** sulla veridicità dei dati assunti a base del calcolo ai fini del relativo contributo economico.

In altri termini, mentre l'Amministrazione può facilmente verificare l'attendibilità del dato inerente il personale (mediante buste paga, contributi

previdenziali, riscontri incrociati con altri enti ed istituzioni pubbliche), **viceversa** gli indici di ascolto *auditel* sono sottratti ad ogni forma di controllo e, dunque, risultano del tutto insuscettibili del benché minimo scrutinio di conformità.

\*\*\*

**Con il presente gravame si impugna anche il DPR 146/2017, nella parte in cui ha stabilito criteri e parametri violativi dei principi perseguiti dalle leggi istitutive,** sia a causa del **peso** dei dipendenti e giornalisti rispetto a quello, assolutamente sproporzionato, attribuito ai rilevamenti *auditel*, sia in relazione al **criterio di computo dei dati auditel** assunto in termini assoluti e non, invece, rapportati alla popolazione regionale, nonché alla fissazione del cd. **scalino preferenziale per le prime 100 emittenti classificate a cui, a mente dell'art. 6, co. 2, è stato assegnato il 95% delle risorse complessive.**

Regole, queste, tali da inficiare, anche in via derivata, i provvedimenti impugnati, come di seguito partitamente esposto.

**II.- VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 5, 9, 21, 41, 114 COST.;**

**- VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI SOTTESI ALLA L. 208/2015, art. 1, co. 160 e ss. E ALLA L. 198/2016;**

**- VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TUTELA DEL PLURALISMO DI CUI ALL'ART. 21 COST. E DI GARANZIA DELLA QUALITA' DEI CONTENUTI DI CUI ALLO STESSO DPR 146/2017;**

**- VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CUI ALL'ART. 1 DELLA L. 241/90 E ARTT. 3, 97 COST.; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITA' DELLA PA;**

**- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CONCORRENZA;**

**- ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA; PROPORZIONALITA’;  
INGIUSTIZIA MANIFESTA; CONTRADDITTORIETA’ MANIFESTA; DISPARITA’ DI  
TRATTAMENTO; SVIAMENTO.**

**II.1.**

Con riferimento al “peso” del criterio dei dipendenti, si evidenzia che la tabella 2 ne ha chiarito il meccanismo di attribuzione del punteggio, come segue:

**Tabella 2**

(di cui all'articolo 6, comma 5)

Punteggi da attribuire a ciascuno dei criteri di cui all'articolo 6 del presente regolamento e della tabella 1 ai fini della formazione delle graduatorie:

i punteggi sono assegnati con arrotondamento alla seconda cifra decimale.

Area a)	Punteggio (P)
Unità di personale a tempo indeterminato full-time occupato nell'intero biennio (t <sub>1</sub> )	60
Unità di personale a tempo determinato o con contratto di apprendistato full-time (t <sub>2</sub> )	30
Unità di giornalisti professionisti iscritti all'Albo full-time occupati nell'intero biennio (t <sub>3</sub> )	100
Unità di pubblicisti e praticanti full-time occupati nell'intero biennio (t <sub>4</sub> )	60

Tali punteggi sono valori di riferimento per l'assegnazione dei punteggi proporzionati in ragione del periodo lavorativo e della percentuale di impiego effettivo.

Il punteggio relativo all'area *a*) si calcola come:

$$\Sigma = P_i * N_i,$$

dove  $N_i$  è il numero medio di lavoratori di ciascuna tipologia e  $P_i$  è il punteggio relativo a ciascuna tipologia di lavoratori.

E', pertanto, assai rilevante l'incidenza del criterio di cui all'area a), riferito ai criteri di cui all'art. 6, co. 1, lett. a) e b), nella formazione della graduatoria, **in assenza di qualsivoglia meccanismo volto a rapportare ovvero rendere proporzionale il numero di dipendenti alla popolazione della regione e /o provincia nella quale trasmette.**

Ciò che frustra le più elementari **esigenze di proporzionalità tra contesti demografici, geografici ed economici non comparabili tra loro**, con conseguente lesione dei più comuni principi di non discriminazione, imparzialità e concorrenza.

Oltretutto, non si comprende come un tale meccanismo possa garantire il pluralismo dell'informazione e la qualità dei contenuti, posto che, al contrario, esso determinerebbe la **sicura estromissione** delle emittenti operanti nei territori più marginali e depressi nei quali, peraltro, è ancora più importante sostenere il comparto delle comunicazioni con sovvenzioni pubbliche che sottraggano i canali mediatici dall'interferenza della politica e dei potentati economici, talvolta controllati dalle organizzazioni criminali interessate ad imbavagliare l'informazione libera.

Ne consegue l'illegittimità del criterio e del relativo peso, così come articolato nelle tabelle 1 e 2, nella parte in cui **non considera le differenze demografiche, geografiche ed economiche** delle regioni nelle quali operano le emittenti, creando un meccanismo ingiusto per **grave disparità di trattamento e discriminazione** in favore di quelle operanti nelle regioni più popolose, ricche ed estese rispetto a quelle minori, come l'Umbria, nonché nella parte in cui non ha introdotto un doveroso meccanismo di calcolo inversamente proporzionale

tra dimensioni demografiche e peso del criterio necessario a garantire le finalità sottese alla legge.

Ne consegue altresì **la violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, negazione degli obiettivi di garanzia del pluralismo e dell'efficienza delle aziende editoriali**, con gravissimo nocumento alla libertà d'informazione di cui all'art. 21 cost..

### **II.1.1.**

Gli stessi dubbi sono stati espressi anche al Consiglio di Stato in sede di parere sullo schema di DPR (CDS, N. AFFARE 690/2017 – n. 1228/17 – pres. Mastrandrea), nella parte in cui ha ritenuto quanto segue (**punto 14**):

I limiti numerici previsti, che non appaiono, invero, irrilevanti per le emittenti che operano su territori con un numero di abitanti non elevati, sembrerebbero peraltro poter anche favorire una eccessiva concentrazione delle risorse in favore di un numero eccessivamente limitato di emittenti, con un vantaggio per le strutture operanti in aree con maggiori concentrazioni di popolazione e con il conseguente possibile pregiudizio del criterio volto a favorire la pluralità dell'informazione. Orbene, considerato che l'Amministrazione proponente ha certamente effettuato una stima dell'impatto della nuova regolamentazione sulle emittenti che dovrebbero essere in possesso dei requisiti richiesti, la Sezione ritiene opportuno che vengano forniti ulteriori chiarimenti sulle simulazioni effettuate e sul numero e la distribuzione territoriale delle emittenti che risulterebbero possibili beneficiarie dei contributi in applicazione di tale disposizione.

**Stime e simulazioni di cui non vi è traccia, con conseguente elusione del parere del CDS e violazione dei principi a cui risulta ispirata la riforma.**

### **II.2.**

Parimenti illegittimo risulta il criterio di cui all'art. 6, co. 1, lett. c), (*auditel*), per il quale si evidenzia quanto segue.

La tabella 1, al punto 3, ha stabilito che “3. Per la determinazione del punteggio relativo all'area b) si tiene conto dei seguenti criteri:

a) per le sole emittenti televisive, i dati relativi alla media ponderata dell'indice di ascolto medio giornaliero mediato sui dati del biennio precedenti nella singola regione, e del numero dei contatti netti giornalieri mediati sui dati del biennio precedenti, calcolata nel rapporto rispettivamente del 70 per cento e del 30 per cento”.

La tabella 2 ha, poi, disciplinato il meccanismo di calcolo del relativo “peso”, come segue:

Area b) Emittenti televisive	Punteggio
Media ponderata valori Auditel per il marchio/palinsesto indicato nella domanda	Pari al valore k

“La media ponderata e il conseguente punteggio relativo all'area b) si calcolano come segue:

$$K = (AMR \times Famr \times Za + RCH \times Zr) / 10000$$

dove:

AMR = ascolto medio del marchio/palinsesto sui dati del biennio precedente nella regione per cui ha fatto domanda.

RCH = contatti netti giornalieri mediati sui dati del biennio precedente del marchio/palinsesto nella regione per cui ha fatto domanda.

Famr = fattore di normalizzazione dell'ascolto. Per mediare l'ascolto medio con i contatti, il valore di AMR sarà normalizzato con il fattore costante Famr.

Famr =  $\Sigma$  contatti netti giornalieri mediati sui dati del biennio precedente delle emittenti locali pubblicate da Auditel.

$\Sigma$  ascolto medio su base annua sui dati del biennio precedente delle emittenti locali pubblicate da Auditel.

*Per le domande relative all'anno 2016 si tiene conto della media del biennio 2015/2016, mentre per le domande relative all'anno 2017 si tiene conto della media dei dati del biennio 2016/2017;*

*Za= 70, peso attribuito alla componente ascolto medio.*

*Zr = 30, peso attribuito alla componente contatti medi.*

*K = punteggio dell'emittente per la regione e per il marchio/palinsesto per i quali ha presentato domanda in base agli indicatori Auditel”.*

Di talché, **neppure per quanto concerne i dati del rilevamento auditel si è tenuto in alcun conto il parametro demografico.**

Ciò determina una palese disparità di trattamento tra le emittenti operanti in territori densamente popolati rispetto a quelle delle aree meno popolate, quale l'Umbria, non potendosi operare un confronto attendibile, ove computato in termini numerici assoluti, tra la ricorrente, operante in Umbria (popolazione stimata poco più di **800mila** abitanti), rispetto ad una concorrente della regione Lombardia (popolazione stimata di **10 Milioni** di abitanti).

Cosicché, in assenza di un parametro volto a **rapportare proporzionalmente** il criterio di cui all'art. 6, co. 1, lett. c), trasfuso nella griglia come area b), tale risultato determinerà una gravissima penalizzazione della ricorrente ed una ingiusta ed irragionevole premialità per le emittenti aventi sede in zone demograficamente maggiori.

Tale vulnus normativo pregiudica e frustra proprio le finalità poste a presidio della riforma, **vanificando del tutto la tutela del pluralismo e della qualità dei contenuti**, perseguendo in concreto l'obiettivo di **“strozzare”** le emittenti locali minori in favore degli operatori maggiori.

### **II.2.1.**

A comprova della distorsione concorrenziale che tale meccanismo produce, si evidenzia che il legislatore, ben consapevole della necessità di ancorare/rapportare i criteri di cui all'art. 6, lett. c), alla popolazione residente nella singola regione, **aveva previsto**, nel testo licenziato dalle commissioni parlamentari in sede di esame del DPR, **il meccanismo aritmetico di ponderazione** dei risultati con il dato della popolazione residente (**doc.**).

La media ponderata e il conseguente punteggio relativo all'area b) si calcolano come segue:

$K = (AMRp \times Famr \times Za + RCHp \times Zr) \times 1000$  dove:

AMR= ascolto medio del canale su base annuale nella regione per cui ha fatto domanda.

P= popolazione delle province nella regione in cui il canale è ricevuto

$AMRp = AMR/P$ .

RCH= contatti netti giornalieri mediati su base annuale del canale nella regione per cui ha fatto domanda.  $RCHp = RCH/P$

Famr= fattore di normalizzazione dell'ascolto. Per mediare l'ascolto medio con i contatti, il valore di AMRp sarà normalizzato con il fattore costante Famrp

$Famr = \frac{\sum \text{contatti netti giornalieri mediati su base annua delle emittenti locali pubblicate da Auditel}}{(*)}$

$\sum$  ascolto medio su base annua delle emittenti locali pubblicate da Auditel

(\*) Entreranno nel computo di Famr tutte le emittenti locali pubblicate da auditel per tutti i 12 mesi dell'anno precedente a quello per cui è stata fatta la domanda.

Za= 70, peso attribuito alla componente ascolto medio

Zr = 30, peso attribuito alla componente contatti medi

K = punteggio dell'emittente per la regione e per il marchio per i quali ha presentato domanda in base agli indicatori Auditel

## **Rapporto che, invece, è stato espunto dalla formulazione del testo approvato in via definitiva.**

### **II.2.**

Le graduatorie, dapprima la provvisoria e, successivamente, la definitiva, hanno confermato la fondatezza dei motivi di ricorso.

Già in sede cautelare, l'Ecc.mo Collegio aveva ritenuto "*..meritevoli di attenta considerazione le censure di parte ricorrente avverso il nuovo regolamento di cui al d.P.R. n. 146 del 2017, laddove (art. 6) sancisce la formazione di una*

graduatoria unica in ambito nazionale, per l'accesso ai fondi in oggetto, nella quale **i contesti regionali meno popolosi possono costituire obiettivo ostacolo per le emittenti che operino in tali territori**, con possibile pregiudizio per la pluralità dell'informazione, che è uno degli obiettivi che la legge demanda al Regolamento citato (vedi in tal senso il parere del Consiglio di Stato sull'affare 690/2017 – n. 1228/2017)...di poterne verificare l'esito (**seppure si assume come altamente probabile un insuccesso, in ragione dei nuovi criteri introdotti...**”, **cfr. Tar Lazio, sez. III, ord. 156/2018**).

Con la pubblicazione della graduatoria provvisoria di cui al decreto direttoriale n. 45870 del 12.7.2018 si è, infatti, riscontrato che circa **l'85%** delle risorse finanziarie è stato assegnato a **sole 9 regioni**, trovando **conferma la prospettazione del gravame**, in particolare in relazione alla **penalizzazione delle emittenti operanti nelle regioni minori** e alla **massiccia concentrazione delle risorse** convogliate su quelle maggiori, a tutto danno del pluralismo.

Regione	>100	<100	Popolazione
Val d'Aosta	0	0	126.202
Molise	0	3	308.493
Basilicata	1	1	567.118
Umbria	2	2	884.640
Trentino	3	1	1.067.648
Friuli VG	2	2	1.216.853
Abruzzo	1	5	1.315.196
Marche	1	4	1.531.753
Liguria	2	3	1.556.981
Sardegna	1	3	1.648.176
Calabria	4	5	1.956.687
Toscana	10	1	3.736.968
Puglia	10	8	4.048.242
Piemonte	4	5	4.375.865
Emilia Romagna	10	3	4.452.629
Veneto	10	0	4.903.722
Sicilia	11	6	5.026.989
Campania	10	6	5.826.860
Lazio	4	6	5.896.693
Lombardia	14	1	10.036.258

	Contributo
Lombardia	12328709,92
Puglia	10620702,13
Veneto	10518314,46
Campania	8259386,02
Sicilia	7027661,39
Emilia Romagna	6369198,51
Toscana	5459729,41
Piemonte	3194525,01
Lazio	2754294,99
Sardegna	2282639,16
Calabria	<a href="#">1971176,42</a>
Trentino Alto Adige	<a href="#">1698241,23</a>
Liguria	<a href="#">1605314,88</a>
Friuli Venezia Giulia	<a href="#">1033012,73</a>
Marche	958887,91
Umbria	954059,10
Basilicata	778365,06
Abruzzo	657254,98
Molise	235197,22
Val D'Aosta	0,00

La graduatoria definitiva, che non ha subito scostamenti rilevanti rispetto alla provvisoria, ha visto la ricorrente collocarsi in posizione **n. 125**, conseguendo un punteggio di:

- area A (dipendenti): 532,914;
- area B (auditel): 90,505;
- area C (spese innovazione tecnologia): 0;

per un importo totale di **euro 81.577,55**.

Cosicché, pur avendo conseguito un punteggio significativo per l'area A corrispondente ai dipendenti (532,914), TEF è comunque *scivolata* in posizione deteriore della graduatoria, sotto lo *scalino* delle prime cento (100) di cui all'art. 6, co. 2, del DPR 146/2017, conseguendo un importo economico manifestamente esiguo, tanto più ove rapportato alla **spesa sostenuta per i dipendenti, nel medesimo anno 2015**.

Il tutto, a causa della penalizzazione multipla ingiustamente ed illegittimamente subita a causa dell'azione combinata delle disposizioni del DPR 146/2017, segnatamente:

- dell'art. 6, co. 1, lett. a), b), c), nella parte in cui non ha previsto un computo dei punteggi per dipendenti e ascolti rapportato alla popolazione residente;
- dell'art. 6, co. 2, nella parte in cui ha previsto l'assegnazione del 95% del fondo sulle prime 100 in graduatoria, residuando solo il 5% per tutte le altre, nonché prevedendo che in nessun caso la 101esima potesse conseguire un importo maggiore alla 100esima e addirittura stabilendo di riassegnare eventuali economie esclusivamente alle prime 100;
- dell'art. 6, co. 4, nella parte in cui ha previsto una maggiorazione del 15% per le emittenti ubicate nelle regioni del cd. "*obiettivo convergenza*".

La ricorrente, pertanto, impugna espressamente anche il suddetto art. 6, co. 4, del DPR, nella parte in cui ha previsto un meccanismo premiale ancorato a parametri europei (obiettivo convergenza) del tutto decontestualizzato dal segmento dell'emittenza, in favore di aree geografiche che già beneficiano di modalità e tipologie di finanziamenti pubblici di gran lunga più vantaggiose delle altre regioni, quali l'Umbria.

**III. VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI CUI ALLA L. 208/2015 E L. 198/2016;**

**VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. 241/90 - DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA - OMESSA FISSAZIONE DI PARAMETRI DI RILEVAZIONE AUDITEL;**

**- VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI CUI ALL'ART. 1 DELLA L. 241/90 E DELL'ART. 97 COST E DEI CONNESSI PRINCIPI DI LEGALITA', TRASPARENZA E DI IMPARZIALITA' DELLA PA;**

**VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELIBERA AGCOM 16/05/2006, n. 85/06/CSP; CONSIGLIO DI STATO, PARERE RESO SULL'AFFARE 690/2017 – n. 1228/2017**

**ECESSO DI POTERE: ILLOGICITA' ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTE.**

**ILLEGITTIMITA' DERIVATA.**

**III.1. -** Relativamente ai dati di ascolto e, segnatamente, del computo del punteggio sull'area B, si torna a censurare l'inattendibilità dei dati auditel riferiti al comparto dell'emittenza locale, laddove è scaturito non già dal rilievo del dato effettivo degli ascolti, bensì da uno falsato dalla illegittima modalità di calcolo dei relativi indici di ascolto, in assenza della benché minima predeterminazione di criteri applicativi e regole idonee a scongiurare il rischio

di effetti distorsivi della *par condicio*, nonché a correggere i profili di grave inattendibilità dei dati stessi con riferimento alle modalità di rilevazione.

Al riguardo, si eccepiscono i seguenti vizi di legittimità che hanno inficiato l'applicazione di un siffatto criterio di assegnazione e, per esso, il punteggio assegnato alla istante nella graduatoria.

**III.2.** - Ai fini dell'assegnazione delle sovvenzioni pubbliche all'uopo destinate, il *peso* del criterio di cui all'area B (relativo ai dati di ascolto) è del tutto sproporzionato e sovradimensionato rispetto a quello riferito ai dipendenti di cui all'area A.

Tanto più ove lo si consideri in relazione ai fini della legge (legge 208/2015 e DPR n.146/17), così come preordinati al sostegno dell'occupazione nel settore, posto che dalla graduatoria sono emerse situazioni paradossali in forza delle quali emittenti con un *peso* di dipendenti pressoché uguale a quello della ricorrente hanno conseguito sovvenzioni clamorosamente maggiori proprio e solo in virtù del dato *auditel*, inattendibile tecnicamente e, comunque, inconferente quale indice di qualità dell'informazione (è il caso, per citare il più emblematico, di Videocalabria, collocata in posizione **n. 49**, con un punteggio per dipendenti di 545 ha conseguito 1.909,093, a fronte di quello di TEF, pari a 532,914, che ha dato luogo ad un contributo di poco più di 80mila euro).

Per i suesposti motivi, il detto criterio ha inficiato irrimediabilmente l'intera graduatoria, anche nella parte in cui non è stato ridimensionato secondo un peso congruo e coerente con le prefissate priorità legislative.

**III.3.** – Sempre nell'ambito dei vizi del DPR 146 che hanno inficiato, anche in via derivata, la graduatoria impugnata, si segnala che l'art. 6, comma 2, del DPR 146/217 ha stabilito che “*Nell'ambito dell'istruttoria per la predisposizione delle graduatorie di cui all'articolo 5, nella parte relativa alle emittenti televisive*

commerciali, sulla base del punteggio totale che ciascuna emittente consegue dalla somma dei punteggi relativi alle aree indicate nella tabella 1 e dalle maggiorazioni di punteggio di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, il Ministero forma una graduatoria. **Alle prime cento emittenti è destinato il 95 per cento delle risorse disponibili. Alle emittenti che si collocano dal centunesimo posto in poi è destinato il 5 per cento delle medesime risorse** .

Per effetto di tale “scalino” preferenziale, il “valore” corrispondente a ciascun criterio è risultato del tutto sproporzionato, determinando un’incidenza del “peso” dei dipendenti, ai fini del contributo pubblico, ingiustamente maggiore per quelle collocate tra le prime cento e quelle al di sotto.

Cosicché, la ricorrente, classificata in posizione n. 125, dunque oltre le prime 100, è stata ingiustamente penalizzata, concorrendo soltanto sul 5 % dell’intero importo stanziato, e dunque conseguendo una sovvenzione economica di soli 81mila euro, per effetto ed in conseguenza del “deprezzamento” arbitrario e contrario allo spirito della norma, dei numeri della ricorrente, con particolare riguardo agli investimenti sul personale dipendente (giornalista e non).

Trattasi di penalizzazione ingiusta ed illegittima, in quanto indotta da un meccanismo del tutto sproporzionato ed irragionevole, che ha determinato una sostanziale violazione di tutte le finalità dettate dalla norma, in particolare il sostegno all’occupazione nel settore e il pluralismo dell’informazione.

#### **IV. VIOLAZIONE DELL’ART. 6 BIS DELLA L. 241/90;**

**- VIOLAZIONE DELL’ART. 97 COST.: VIOLAZIONE DEI PIU’ COMUNI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITA’;**

**- ECCESSO DI POTERE: DISPARITA’ DI TRATTAMENTO;**


**- SVIAMENTO;**

**- ILLEGITTIMITA’ DERIVATA.**

**IV.1.** - Il DPR è altresì illegittimo ed ha inficiato, anche in via derivata, le graduatorie stilate in applicazione dei criteri ivi previsti, nella parte in cui, all'art. 6, co. 1, lett. c), nonché nelle tabelle 1 e 2, ha attribuito al dato rilevato da *Auditel* un *peso* determinante nell'assegnazione dei punteggi e, dunque, dei contributi spettanti alle emittenti.

Preliminarmente, occorre considerare che *Auditel* è una società privata (*auditel srl* – **doc.10**).

Come risulta dal sito *www.auditel.it*, essa è partecipata da operatori privati, nella composizione di cui al seguente diagramma



Sempre dal medesimo sito si apprende che i soci di *Auditel* sono i seguenti:

- *UPA - Utenti Pubblicità Associati* è l'organismo associativo che riunisce le più importanti e prestigiose aziende industriali, commerciali e di servizi che investono in pubblicità e in comunicazione;
- *ASSOCOM - Associazione Aziende di Comunicazione* - è stata fondata nel 1949 ed ha sede in Milano. Attualmente rappresenta 115 tra le più importanti imprese di comunicazione, nazionali e multinazionali, operanti in Italia.
- *UNICOM - Unione Nazionale Imprese di Comunicazione* è l'Associazione che attualmente raccoglie imprese operanti, con strutture professionali, nei diversi rami della comunicazione. Diffuse sull'intero territorio nazionale, le associate *Unicom* rappresentano strutture professionali operanti nei diversi

*rami della comunicazione: advertising, promozioni, direct marketing, pubbliche relazioni, sponsorizzazioni, web, brand image, packaging, centri media, etc..*

- *FIEG - Federazione Italiana Editori Giornali fondata nel 1950, rappresenta le aziende editrici di giornali quotidiani e periodici e le agenzie nazionali di stampa. Alla FIEG aderiscono l'Associazione Stampatori Italiana Giornali, la Federazione delle Concessionarie di Pubblicità a mezzo stampa e l'Associazione Distributori Nazionali.*

- *CRTV - Confindustria Radio Televisioni, l'associazione che riunisce in un solo soggetto le principali aziende radiotelevisive italiane: dal servizio pubblico agli operatori privati nazionali, alle piccole e medie imprese operanti sul territorio.*

- *RAI - Radiotelevisione Italiana Spa è la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo in Italia.*

- *R.T.I - Reti Televisive Italiane S.p.A. è la società licenziataria delle concessioni televisive del Gruppo Mediaset.*

- *LA SETTE - La7 s.r.l. è la società del Gruppo Cairo Communication che opera nel settore televisivo attraverso i canali La7 e La7d''.*

Cosicché, i soci di Auditel, in quanto operatori del settore, ben potrebbero essere tra i soggetti beneficiari del Fondo di cui al DPR impugnato, ossia direttamente interessati a concorrere alla sua ripartizione e, dunque, in una condizione insanabile di conflitto di interessi.

Invero, la scelta regolamentare di elevare la rilevazione Auditel al rango di dato tecnico su cui parametrare e da cui far discendere la graduatoria ha istituzionalizzato una condizione strutturale di conflitto d'interessi, violativa dei più comuni principi di buon andamento e imparzialità della p.a. di cui all'art. 97 Cost.

Il principio risulta ormai consolidato anche nella legislazione, essendo stato consacrato al rango di principio generale dell'attività amministrativa.

Sul punto, l' art. 6 bis - *Conflitto di interessi* – della L. 07/08/1990, n. 241, ha statuito quanto segue: “1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, **anche potenziale**”.

La giurisprudenza ha chiarito che “L'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 impone a tutti i soggetti che a qualunque titolo intervengono nel procedimento amministrativo (formulando pareri, valutazioni tecniche e atti endoprocedimentali o adottando il provvedimento finale) di astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, **anche potenziale**” **(T.A.R. Campania Napoli Sez. VIII, 24-03-2016, n. 1564)**.

La situazione di conflitto di interessi sanzionata dalla norma è evidentemente quella potenziale.

Infatti, come ha chiarito la giurisprudenza, “L'art. 6 bis Legge n. 241/1990 impone a tutti i soggetti che a qualunque titolo intervengono nel procedimento amministrativo (formulando pareri, valutazioni tecniche e atti endoprocedimentali o adottando il provvedimento finale) di astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, **anche potenziale**”. **(T.A.R. Abruzzo Pescara Sez. I, 19-02-2015, n. 84)**.

Nel caso di specie, il conflitto d'interessi è *in re ipsa*, ossia strutturale e normativo, inficiando geneticamente a monte ogni provvedimento reso a valle.

**IV.2.** - In definitiva, in considerazione delle censure sopra esposte, il DPR impugnato risulta inficiato da eccesso di potere per sviamento dall'interesse

pubblico perseguito e dalla causa tipica dell'atto, in quanto persegue in concreto la finalità di eliminare le emittenti locali, estromettendole *ex lege* dal meccanismo di riparto del fondo in favore di pochi operatori di grandi e ricche realtà locali in larga parte rappresentate rappresentati proprio dai soci di Auditel srl.

Ciò che vanifica, irrimediabilmente ed irreversibilmente, gli obiettivi di pluralismo dell'informazione e la garanzia della qualità dei contenuti, estromettendo dal mercato dell'informazioni le emittenti locali di realtà minori, come la ricorrente.

**Limiti, questi, già dedotti dal Consiglio di Stato nel parere di cui all'affare 690/2017 e ivi scolpiti con chiarezza esemplare, benché non recepiti ed elusi dal legislatore.**

**Limiti che, in tutta evidenza, hanno irrimediabilmente inciso sulle graduatorie definitive, inficiandole insanabilmente.**

**V. VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI CUI ALLA L. 208/2015 E L. 198/2016: VIOLAZIONE DELLE FINALITÀ INERENTI IL PLURALISMO DELL'INFORMAZIONE;**

**- VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI CUI ALL'ART. 1 DELLA L. 241/90 E DELL'ART. 97 COST E DEI CONNESSI PRINCIPI DI LEGALITÀ, TRASPARENZA E DI IMPARZIALITÀ DELLA PA;**

**ECESSO DI POTERE: ILLOGICITÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTE.**

Le regole del DPR 146/2017, anche così come applicate, hanno determinato una concentrazione eccessiva dei contributi in favore di pochi predeterminati

gruppi editoriali, contraddicendo la finalità istituzionale della normativa così come sottesa alla garanzia del pluralismo.

A titolo di mero esempio, la graduatoria provvisoria ha assegnato ad un unico gruppo imprenditoriale (il gruppo Telenorba, titolare delle emittenti Telenorba 7, Telenorba 8 – Teledue, TG NORBA 24, Radionorba television) ben **6,57M€** pari a oltre l'8% del totale di 78,7 M€.

Ad un secondo gruppo (Telelombardia srl, titolare delle emittenti Telelombardia, Antennatre, Top Calcio 24, Videogruppo) circa **4,5M€**.

**Cosicché, a due soli gruppi imprenditoriali è stato assegnato oltre il 14% delle risorse disponibili!**

Sul punto, si rinvia integralmente al contenuto del parere reso dal Consiglio di Stato (parere Numero 01563/20177 del 03/07/2017 - NUMERO AFFARE 00690/2017 - considerazione 26: *“La Sezione ritiene, inoltre, di dover ancora invitare l'Amministrazione a valutare l'opportunità di prevedere un tetto massimo dei contributi erogabili per evitare una eccessiva concentrazione delle risorse in favore di società titolari di più emittenti e/o che operano in diverse regioni”*).

**VI. ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA LEGGE 21 SETTEMBRE 2018, N. 108, DI CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. 25 LUGLIO 2018, N. 91, ART. 4 BIS, NONCHE', OVE NECESSARIO, DELL'ART. 1, COMMA 1034, DELLA L. (LEGGE DI BILANCIO 2018).**

**VI.1.** - Né può opporsi l'intangibilità di tali graduatorie definitive in ragione dell'intervenuta presunta *“legificazione”* del DPR 146/2017 ad opera del cd. *“decreto mille proroghe”* (d.l. 25 luglio 2018, n. 91) convertito nella legge 21 settembre 2018, n. 108.

Ed infatti, benché in sede di conversione del D.L. 91/18 la legge 21 settembre 2018, n. 108, abbia aggiunto al predetto D.L. l'art. 4-bis, rubricato "*Proroga di termini in materia di emittenti radiotelevisive locali*", a mente del quale "*1. All'articolo 4, comma 2, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, recante il regolamento, da intendersi qui integralmente riportato, concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali, in attuazione degli obiettivi di pubblico interesse di cui all'articolo 1, comma 163, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l'assegnazione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 160, lettera b), della citata legge n. 208 del 2015, e successive modificazioni, destinate alle emittenti radiofoniche e televisive locali, al fine di estendere il regime transitorio anche all'anno 2019, dopo le parole: «alla data di presentazione della domanda» sono aggiunte le seguenti: «, mentre per le domande inerenti all'anno 2019 si prende in considerazione il numero medio di dipendenti occupati nell'esercizio precedente, fermo restando che il presente requisito dovrà essere posseduto anche all'atto della presentazione della domanda.»*, non può ritenersi che tale disposizione abbia prodotto la "*legificazione*" tout court del DPR 146/17.

Ed infatti, depongono in senso contrario preliminari considerazioni letterali: innanzitutto, il mero inciso "*da intendersi qui integralmente riportato*" - riferito all' articolo 4, comma 2, ultimo periodo, del DPR 146/2017 - risulta inidoneo ad esprimere la volontà del legislatore di procedere alla legificazione del DPR.

L'assunto è stato confermato dall'autorevole parere tecnico del comitato per la legislazione (**doc.10**), nella parte in cui ha affermato che:

all'articolo 4-*bis* non appare chiaro l'utilizzo, con riferimento al regolamento in materia di emittenti radiotelevisive locali di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2017](#), dell'espressione «da intendersi qui integralmente riportato»;

In secondo luogo, depongono per la non intervenuta legificazione ragioni di ordine sistematico: la legge di conversione del decreto cd. *milleproroghe* (legge 21 settembre 2018, n. 108) è rubricata “*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative*”, con la conseguenza che le norme del DPR impugnato non possono che esserne estranee, trattandosi di norme di rango regolamentare/secondario e non già primario/legislativo.

Tale valutazione è stata, ancora una volta, autorevolmente confermata dal Comitato per la legislazione, laddove ha posto la questione nei seguenti termini:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di modificare il comma 1-*ter* dell'articolo 3 e gli articoli 4-*bis*, 11-*ter* e 13-*bis* nel senso di autorizzare i Ministri competenti alla modifica dei decreti ministeriali citati nelle disposizioni al fine di evitare l'intervento diretto su fonti secondarie con un atto di rango legislativo;

Infine, considerando che la disposizione prorogata si riferisce esclusivamente all'applicazione delle disposizioni del DPR per l'anno 2019, tale norma risulta inconferente *ratione temporis* rispetto all'annualità 2016 oggetto di giudizio.

Diversamente opinando, peraltro, ossia ove il legislatore avesse inteso, approvando la suddetta norma, *legificare* il DPR, essa si porrebbe in insanabile contrasto con i principi costituzionali di tutela giurisdizionale, di cui agli artt. 3, 24, 103, 113 della Costituzione, producendo l'effetto di rendere inammissibile/improcedibile il gravame. Conclusione, questa, tanto più grave ove si consideri che:

- non vi è traccia, negli atti parlamentari, di alcuna finalità di pubblico interesse sottesa alla predetta legificazione;

- non vi sono precedenti nella storia repubblicana di analoghi interventi legislativi in pendenza di un ricorso giurisdizionale avverso la fonte secondaria (DPR), tanto più a fronte della pronuncia in termini di *fumus* di cui all'Ord. 156/2018 del TAR Lazio;
- la presunta legificazione è intervenuta a graduatoria già approvata, con indicazione puntuale della generalità dei beneficiari e persino degli importi da ciascuno conseguiti, con la conseguenza che ove la norma raggiungesse lo scopo di rendere improcedibile il ricorso, l'intervento legislativo rappresenterebbe una intromissione/ingerenza su una procedura concorsuale in itinere;
- tale intervento, pertanto, costituirebbe un vantaggio patrimoniale in capo ai soggetti beneficiari, sterilizzando il diritto costituzionalmente garantito della ricorrente, di avvalersi della tutela giurisdizionale;
- infine, tale intervento, ove interpretato nel senso di rendere improcedibile il presente ricorso, si porrebbe in **insanabile contrasto con l'autonomia costituzionale del Consiglio di Stato**, rilevante se del caso in termini di potenziale conflitto di attribuzione, nella misura in cui l'Organo di Giustizia Amministrativa ha reso il noto parere ai sensi della l. 400/88 sullo schema di DPR.

**Per i suesposti motivi, si impone una lettura costituzionalmente orientata della norma, così come volta a preservare il giudizio avverso l'atto regolamentare di di rango secondario.**

Le medesime considerazioni valgono, ove necessario, per l'art. 1, comma 1034, della l. (legge di bilancio 2018).

In ogni caso, per la denegata ipotesi in cui dovesse ritenersi effettivamente intervenuta la *legificazione* del DPR, si chiede sin da ora all'Ecc.mo Collegio,

previa deliberazione di rilevanza e non manifesta infondatezza, di sollevare la **questione di legittimità costituzionale** innanzi alla Corte Costituzionale delle censurate disposizioni, per violazione del principio costituzionale della tutela giurisdizionale di cui agli artt. 3, 24, 103, 113, nonché dei criteri di riparto della potestà legislativa di cui all'art. 117 Cost., nella parte in cui la materia "*ordinamento della comunicazione*" è stata inclusa, ai sensi del comma 3, nell'elenco delle materia *concorrenti*, con conseguente violazione dell'art. 117, co. 3, Cost., nonché dell'autonomia ed equiordinazione costituzionale degli Enti che costituiscono la Repubblica ai sensi degli artt. 5, 114 e, in definitiva, del pluralismo dell'informazione di cui all'art. 21 Cost. il tutto per i seguenti motivi

**VI.2.** - Sussiste la violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, laddove, in difformità dai principi di ragionevolezza e di non contraddizione, nonché dei principi di legalità e imparzialità della pubblica Amministrazione, viene recepito in norma di legge (L. n. 108/2018 di conversione del DL 91/2018, art. 4bis) il contenuto di un atto regolamentare (DPR 146/2017) che potrebbe essere affetto da vizi di legittimità, così come ritenuto *prima facie* da codesto Ecc.mo Collegio in un caso del tutto analogo vertente sull'impugnazione del medesimo DPR 146/2017 (cfr. Tar Lazio Roma, sez. III, ord. 157/2018).

**Il legislatore, evidentemente, non può trasformare in legge una violazione di legge.**

La normativa in esame viola, inoltre, gli artt. 24, 103 e 113 della Costituzione, e gli artt. 6 e 13 della CEDU, i quali vietano al legislatore ordinario di intervenire *ad hoc* nella risoluzione di controversie in corso, incidendo sulle decisioni dell'Autorità giurisdizionale. La cosiddetta norma-provvedimento non può essere diretta a eludere né a disattivare la tutela giurisdizionale avverso atti regolamentari. Ciò in quanto le leggi-provvedimento sono soggette a uno scrutinio stretto di costituzionalità e devono rispettare i principi di

ragionevolezza, non arbitrarietà, intangibilità dei giudicati (cfr. Corte. Cost., nn. 241/2008, 288/2008, 11/2007, 282/2005).

Invero, la giurisprudenza costituzionale, in qualche occasione, ha escluso che all'adozione di una determinata disciplina con norme di legge sia necessariamente di ostacolo la circostanza che, in sede giurisdizionale, emerga l'illegittimità dei contenuti di una fonte normativa secondaria o di un atto amministrativo (cfr. Corte cost., sent. nn. 211/1998 e 263/1994; ord.ze nn. 32/2008 e 352/2006), ma la stessa Corte ha poi reputato censurabile che il legislatore ordinario, oltre a creare una regola astratta, prenda espressamente in considerazione decisioni passate in giudicato (cfr. Corte cost. n. 374/2000), emanando leggi di sanatoria il cui unico intento sia quello di incidere su uno o più giudicati (cfr. Corte cost. n. 352/2006).

Nella specie, la norma di legge sembrerebbe non conforme all'art. 24 Cost., perché comprime il diritto di difesa e la tutela giurisdizionale delle posizioni soggettive incise dal DPR 146/2017. Si consideri, a tal proposito, anche in termini evolutivi, che nella giurisprudenza uni-europea, si va affermando il principio che il fondamentale diritto di difesa deve essere garantito in modo indefettibile (cfr. Trib. UE IX 15.6.2017 n. 262), mentre alla luce degli artt. 6 e 13 CEDU - che affermano la difesa dei diritti e il diritto al ricorso effettivo – dovrebbe essere vietato al legislatore ordinario di intervenire con norme *ad hoc* per le risoluzioni di controversie che eludano il sindacato giurisdizionale, sicché la pendenza di un ricorso avente a oggetto un provvedimento amministrativo e/o un regolamento da approvare con legge non può essere indifferente ai fini del corretto esercizio della funzione legislativa quando ciò comporti un sacrificio delle garanzie di tutela giurisdizionale.

Altro aspetto evidenziabile è che la disciplina legislativa in esame concerne la materia "*ordinamento della comunicazione*" spettante alla competenza

legislativa concorrente di Stato e Regioni, materia nella quale alle leggi dello Stato è riservata la fissazione dei principi fondamentali, non già delle norme di dettaglio.

Ne consegue la lesione degli artt. 117, comma 3, e 120 Cost.. La forza di legge conferita al DPR 146/2018 comporta, invero, tale esito e realizza rilevanti interferenze su atti che devono essere sottoposti a processi co-decisionali e non possono essere modificati da provvedimenti unilaterali di una delle parti pubbliche, in assenza di coinvolgimento dell'altra (cfr. Corte cost., 19.1.2017 n. 14). La norma in esame, dunque, viola gli artt. 117 e 120 Cost., avendo baipassato la conferenza Stato/Regioni con irragionevole estromissione di queste ultime in violazione dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione. Con riguardo alla non manifesta infondatezza della questione, la norma invocata appare, dunque, in contrasto con gli artt. 3, 24, 97, 103, 113, 117, comma 3 ed 120 della Costituzione.

É evidente la rilevanza della questione ai fini del decidere, poiché se il TAR dovesse assumere l'inammissibilità e/o l'improcedibilità del ricorso, affermando che l'avvenuto recepimento del DPR 146/17 ad opera di una norma di legge statale privi la parte di ogni interesse a vedere decisi dinanzi al giudice amministrativo il ricorso giurisdizionale avverso la graduatoria approvata sulla base di tale decreto "*legificato*", l'unica possibile tutela resterebbe la pronuncia della Corte costituzionale sulla norma di legge in esame.

### **ISTANZA CAUTELARE**

Quanto al *fumus* ci si riporta al contenuto del ricorso e dei presenti motivi aggiunti.

Quanto al *periculum*, l'approvazione della graduatoria definitiva ha reso attuale e concreto il danno già prospettato in termini potenziali (cfr. Tar Lazio, sez. III, ord. 156/2018), con il ricorso introduttivo. Tale danno, oggi attuale, è

tanto più grave e irreparabile ove si consideri l'esiguità degli importi conseguiti dalla ricorrente, di gran lunga inferiori persino ai soli contributi previdenziali spesi per i dipendenti nell'anno 2016.

Orbene, non senza negare che il decreto direttoriale ha già prudenzialmente disposto l'accantonamento del 50% dello stanziamento, si evidenzia che il DPR ha previsto che il pagamento avvenga entro 60 giorni dalla sua pubblicazione (art. 5, co. 7, DPR), con conseguente evidente rischio di dispersione delle risorse.

La consistenza del danno è ancor più evidente ove si consideri che risulta in via di definizione anche l'istruttoria delle domande presentate per l'anno 2017, la cui graduatoria provvisoria dovrebbe essere imminente, ciò che comprova la necessità di pervenire alla più sollecita definizione della presente controversia, se del caso previa integrazione, anche nelle forme semplificate, del contraddittorio ex art. 49 c.p.a. che sin da ora si chiede (secondo quanto già disposto da codesto TAR in altro contenzioso di analogo contenuto con Ord. Coll. N. 11603/2018).

### **CONCLUSIONI**

Piaccia all'Ecc.mo Tar adito, accogliere il ricorso e annullare, previa sospensione, gli atti impugnati.

Con vittoria di spese e onorari di giudizio.

Ai sensi dell'art. 6 *bis* del D.P.R. 30/05/2002, n. 115, il contributo unificato dovuto è pari ad euro 650,00.

*Campobasso, 27 novembre 2018*

Avv. Giuseppe Ruta

Avv. Margherita Zezza

Avv. Massimo Romano